

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1788 Anno 2021

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: SCALIA LAURA

Data pubblicazione: 28/01/2021

sul ricorso 25174-2019 proposto da:

GALEAZZI ANSELMO, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CARILE;

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO SPALLACCI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FASCETTI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI;

- controricorrente -

5426
20

avverso la sentenza n. 301/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Galeazzi Anselmo n.q. di titolare dell'omonima ditta ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Ancona ha respinto l'impugnazione dal primo proposta avverso il lodo arbitrare in data 29 giugno 2015 con cui il primo, tra l'altro, era stato condannato alla restituzione delle somme ricevute dalla ditta Spallacci Costruzioni in dipendenza del contratto di subappalto con la stessa stipulato e, tra l'altro, della somma di euro 882.274,25 a titolo di risarcimento parametrato sull'importo della spesa occorrente per la eliminazione dei vizi e difetti costruttivi e sul danno da fermo tecnico della produzione di energia elettrica per il tempo necessario al rifacimento dell'opera commissionata, danno che l'Agrisolar committente reclamava dall'appaltatore Spallacci.

La corte di merito ha ritenuto l'inammissibilità dell'azione di nullità del lodo impugnato perché relativa al merito della controversia – avente ad oggetto un'azione di regresso esercitata dall'appaltatore, Spallacci Costruzioni a r.l., mandataria di Ati ed affidataria in appalto, giusta convenzione del 7 giugno 2012 stipulata con la Agrisol 2 Soc. Agr. a r.l., dei lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas avverso la subappaltatrice, la Ditta Galeazzi Anselmo incaricata di lavori di movimento terra – nella preliminare rilevata applicabilità, giusta il regime transitorio, del d.lgs. n. 40 del 2006, risultando la convenzione di arbitrato stipulata successivamente all'anno 2006.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento Spallacci Costruzioni S.r.l. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la falsa applicazione degli artt. 1294, 1298 e 1299 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e quindi la violazione

dell'ordine pubblico in materia di azione di regresso e suoi presupposti e, ancora, di responsabilità solidale tra condebitori.

La Corte di merito aveva valutato solo un anello della catena di corresponsabilità, quello che legava la committente principale Agrisol 2 alla ditta Spallacci e quest'ultima alle altre ~~le~~ ditte, ben undici, subappaltatrici.

La Corte di appello aveva così vagliato l'azione di regresso per cui veniva in gioco l'inadempimento della Spallacci rispetto alla committenza Agrisol 2, inadempimento che veniva addossato al subappaltatore Galeazzi e che non poteva invece prescindere, di contro a quanto ritenuto nel lodo, dal fatto che l'appaltatore rivestiva anche il ruolo di condebitore. L'impresa Spallacci aveva richiesto in sede arbitrale un risarcimento *ultra vires* alla impresa Galeazzi, il più prossimo subappaltatore, riversando sulla stessa tutta la catena di corresponsabilità propria di tutte le ditte che avevano partecipato alla realizzazione dell'opera, compresi i progettisti, la d.l. e la stessa committente Agrisol 2 per carenze progettuali.

L'impresa Galeazzi aveva un ruolo marginale avendo eseguito opere di sbancamento su indicazione della Spallacci.

Ciò posto, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se il lodo urtasse con l'ordine pubblico e quindi con i principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di obbligazioni da contratto che prevedono la responsabilità solidale dei condebitori, qui appaltatore, subappaltante e subappaltatrici, nei confronti del creditore, qui la ditta committente, e che il debitore che paga l'intero ha regresso verso i condebitori *pro quota*. Gli arbitri avevano condannato la Galeazzi a risarcire la Spallacci in regresso senza considerare che l'azione di ripetizione non era venuta ad esistenza non avendo la seconda risarcito i danni alla committente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla denuncia da parte dell'impugnante il lodo, di *error in procedendo* in cui era incorso il collegio arbitrale che non si era pronunciato sulla eccezione di difetto di interesse ad agire della Spallacci per mancata comunicazione della denuncia dei gravi vizi e difetti da parte della committenza Agrisol 4. La mancata comunicazione della denuncia dei vizi fatta dalla committenza principale

impediva ex art. 1670 c.c. l'azione di regresso della Spallacci, appaltatore rispetto alla committente Agrisolar 2 e subappaltante rispetto alla Galeazzi.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la mancata applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c. ed il mancato rilievo del difetto dell'ordinaria diligenza della Spallacci nei confronti del subappaltatore Galeazzi.

La Spallacci aveva l'obbligo di astenersi dall'utilizzare i materiali difettosi e doveva segnalare alla committenza l'esistenza di vizi e difetti nei materiali prescelti e nelle opere eseguite e non pretendere dalla Galeazzi il risarcimento dei danni imputabili alle altre ditte e soggetti coinvolti nell'opera e che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.

5. I motivi proposti si prestano ad una loro complessiva valutazione in termini di inammissibilità perché, non contestato il principio della non impugnabilità del lodo arbitrale per ragioni di merito (art. 829, terzo comma, prima parte, c.p.c.), il ricorso in tutte le sue articolazioni mira ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto deciso dagli arbitri – che hanno accertato l'inadempimento della Galeazzi, quale subappaltatrice, nei confronti della Spallacci, subappaltante –, invocando sul punto l'applicazione del principio dell'ordine pubblico sostanziale che si assume violato dalle *rationes decidendi* adottate nel lodo arbitrale.

Tanto è destinato a valere: per le regole di governo dell'azione di regresso, esercitata dalla Spallacci nei confronti della subappaltatrice Galeazzi senza che sia stata vagliata l'intervenuta denuncia dei vizi e difetti da parte del committente; per il regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore che deve operarsi *pro quota* e non per l'intero di quanto dal primo pagato al committente.

Partitamente.

5.1. Il primo motivo è poi inammissibile per manifesta infondatezza nella parte in cui censura la decisione arbitrale, tramite la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 1294, 1298, 1299, 1227 c.c. e quindi dei principi sull'azione di regresso e sulla solidarietà tra i condebitori solidali e tanto in base alla regola secondo cui è preclusa, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per *errores in iudicando*, che non si traducano, nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate

a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.

Il ricorrente non argomenta infatti sul perché i principi di diritto sostanziale che governano la materia dell'azione di regresso tra debitori solidali e i principi da valere in materia di obbligazioni solidali integrino l'ordine pubblico sostanziale, inteso come quella parte dell'ordinamento giuridico che ha per contenuto i principi fondamentali la cui osservanza e attuazione debbono ritenersi -anche in base al disposto delle norme che le riconoscono- indispensabili all'esistenza di tale ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali.

5.2. Il secondo motivo è ancora inammissibile perché fa valere quale *error in procedendo* un *error in iudicando* (così per l'erronea ricostruzione dell'azione di regresso *sub specie* dell'“interesse” dell'appaltatore in quanto essa presuppone una denuncia per vizi del committente principale) e quindi una questione relativa al merito della controversia non deducibile con la denuncia di nullità del lodo (Cass. n. 28997 del 12/11/2018).

5.3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile perché introduce una questione ancora relativa al merito della controversia non deducibile con la denuncia di nullità del lodo (Cass. n. 28997 del 12/11/2018) e per manifesta infondatezza, per quanto *supra* indicato, quanto alla violazione dell'ordine pubblico ex art. 829, terzo comma, c.p.c. *sub specie* della violazione della buona fede contrattuale (art. 1227 c.c., concorso del fatto colposo del creditore), nella incapacità dell'istituto ad integrare la nozione di ordine pubblico sostanziale ed in difetto di argomenti che ne consentano una siffatta attribuzione.

6. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Galeazzi Anselmo a rifondere alla Curatela Fallimento Spallacci Costruzioni S.r.l., in liquidazione, le spese di

lite che liquida in euro 9.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 5 novembre 2020